

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1961

(43<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1205) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 445, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462
BARBARESCHI	459
BITOSSÌ	447, 450, 451, 453, 457, 458, 459
DE BOSIO	447, 448, 449, 451, 453, 454, 458, 461
DI GRAZIA	453, 455
DI PRISCO	455, 457, 462
DONATI	448
FIGIORE	458
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	447, 449, 450, 451, 453, 456, 459, 461, 462
VARALDO	449
ZANE	448, 458, 459

*Donati, Fiore, Grava, Iorio, Mammucari, Militerni, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.*

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1205)**

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Informo la Commissione che ieri sera si è riunita la Sottocommissione, con l'inter-

*La seduta è aperta alle ore 10,30.*

*Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco,*

vento dell'onorevole Sottosegretario di Stato, il quale, pur essendosi dovuto recare all'estero per due giorni, ha svolto un'attività proficua e, speriamo, anche concreta; proficua nel senso che è riuscito ad ottenere qualche affidamento relativamente ai problemi finanziari che ci interessano, concreta nel senso che tali promesse, però, dovranno essere tradotte in atto. E di questo la Presidenza, anche a nome di tutti i colleghi, intende ringraziarlo.

Il Sottosegretario di Stato deve proseguire i contatti col Ministero del tesoro: pertanto, i problemi finanziari restano ancora in sospeso. Speriamo che entro la prossima settimana si possa avere una risposta definitiva, così da poter concludere al più presto la discussione del disegno di legge.

Ieri sera la Sottocommissione ha proseguito l'esame del provvedimento ed è giunta fino all'articolo 20, accantonando solo gli articoli che comportano oneri finanziari, per le ragioni che ho esposte poco fa.

Nella precedente seduta fu approvato per ultimo l'articolo 10; riprendiamo pertanto, la discussione dell'articolo 11, del quale do nuovamente lettura:

#### Art. 11.

Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni:

*a)* coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei Centri di emigrazione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

*b)* rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro;

*c)* trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più province, o non risolte in sede provinciale;

*d)* tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le funzioni proprie degli Uffici provinciali.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, istituiti in ogni capoluogo di provincia, svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni;

*a)* raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

*b)* collocamento dei lavoratori;

*c)* reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai Centri di emigrazione;

*d)* conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro;

*e)* compiti in materia di addestramento professionale, nonchè in materia di cantieri di lavoro e di rimboscimento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

*f)* compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, attribuiti a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562;

*g)* compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni;

*h)* tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo provvede al collocamento del personale artistico e tecnico nel settore dello spettacolo e svolge gli altri compiti ad esso demandati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I Centri di emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

Le Sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati, nonchè i compiti che nel settore della previ-

denza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Moltisanti un emendamento, tendente a sostituire nel primo comma il testo della lettera *a*) con il seguente: « *a*) coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei Centri di emigrazione di cui al primo comma del precedente articolo 10, programmazione dei piani regionali per la massima occupazione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale aventi il medesimo fine, secondo le direttive del Ministro del lavoro e della previdenza sociale »; tale emendamento, però, non è stato accolto dalla Sottocommissione, e del resto si deve intendere decaduto per l'assenza del presentatore.

È stato, inoltre, presentato dal senatore De Bosio il seguente emendamento: nel primo comma, lettera *a*), sopprimere le parole: « di cui all'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 »

DE BOSIO. Si tratta, più che altro, di una questione di coordinamento; infatti mi sembra inutile richiamare in questa sede la norma che istituisce i Centri di emigrazione, dal momento che tale organo è stato già indicato all'articolo 10, a seguito dell'approvazione del mio emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore De Bosio.

(È approvato).

Il senatore De Bosio ha presentato un altro emendamento, tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo la lettera *a*), il seguente testo: « *a-bis*) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale od interprovinciale dirette a conseguire la massima occupazione ».

DE BOSIO. Nella precedente seduta ho illustrato le ragioni di questo emendamento aggiuntivo, riservandomi di dare ad esso una

formulazione diversa da quella già predisposta; sciolgo ora tale riserva, proponendo, appunto, l'emendamento nel testo testè letto dall'onorevole Presidente e che mi risulta essere accettato anche dal Governo.

BITOSSI. Il senatore De Bosio aveva già sottoposto alla nostra attenzione tale emendamento ed al riguardo io avevo avanzato una riserva di carattere del tutto particolare.

L'emendamento in questione, che prevede nuovi compiti per gli Uffici regionali, verrà ripresentato, infatti, come vedremo, anche al terzo comma per gli Uffici provinciali. Ritengo che queste nuove attribuzioni acutizzino — se così posso dire — i già non perfetti rapporti di attività esistenti tra gli organi periferici del Ministero, i quali, pure operando quasi nel medesimo settore, comunque certamente sul medesimo materiale umano, sono sempre alla ricerca di compiti particolari per valorizzare la propria sfera di attività nel modo più largo e più intenso che sia possibile.

Comunque, nella speranza che tutto ciò abbia effetti non di contrasto, ma di stimolo per una maggiore attività dei vari Uffici, sciolgo la riserva che avevo avanzata e dichiaro di accettare tanto il primo emendamento relativo agli Uffici regionali del lavoro, quanto il secondo relativo a quelli provinciali.

DE BOSIO. Desidero chiarire all'onorevole collega che l'emendamento da me presentato è diretto ad eliminare ogni possibilità di contrasto, ed a fare sì che l'opera svolta dai due organi sia sempre fondata su una leale e piena collaborazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Quale relatore dichiaro di essere perfettamente d'accordo sull'emendamento presentato dal senatore De Bosio.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero brevemente soffermarmi su alcune affermazioni che sono state fatte, affermazioni che esigono una precisazione da parte del rappresentante del Governo.

Da parte nostra, soprattutto per quanto riguarda la formulazione iniziale dell'emendamento De Bosio, era stata manifestata una certa perplessità; si era avuta, infatti, la sensazione che, inserendo la nuova lettera *a-bis*), si sarebbe, effettivamente, potuta determinare qualche incertezza d'interpretazione relativamente ai nuovi compiti che si andavano ad attribuire agli Uffici del lavoro. Poteva sorgere perciò la preoccupazione, già manifestata dal senatore Bitossi, che in tal modo sorgessero contrasti non solo tra organi del Ministero, ma anche nei confronti degli altri organi della Pubblica Amministrazione operanti nell'ambito della periferia, in sede regionale e provinciale.

Avevo, pertanto, pregato il proponente di voler considerare più attentamente l'emendamento: questo ha portato, appunto, alla formulazione di un nuovo testo, il quale, comunque, non chiarisce ancora totalmente la natura dei suddetti compiti.

Ieri sera, infatti, durante la discussione in Sottocommissione, sono state manifestate incertezze e perplessità proprio nell'interpretazione della formula che viene oggi proposta e che la Commissione potrà accettare o meno.

Tuttavia, posso dichiarare che a tale nuovo testo il Ministero del lavoro non si oppone, ma lascia libera la Commissione di decidere quanto riterrà più opportuno.

Z A N E . Prendo la parola per dichiarazione di voto. Devo confessare che, anche dopo l'illustrazione che è stata fatta dello emendamento De Bosio, non mi sono convinto dell'opportunità di aggiungere una simile disposizione particolare relativa ai compiti degli Uffici del lavoro.

Dichiaro, pertanto, che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore De Bosio.

(È approvato).

Sempre all'articolo 11 è stato, inoltre, presentato dal senatore Moltisanti un emendamento, già accettato dalla Sottocommissione, tendente ad aggiungere alla fine del secondo

comma le parole: « salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente articolo 10 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Comunico che il senatore Di Grazia, con molta comprensione, ha ritirato in sede di Sottocommissione un suo emendamento tendente ad aggiungere nel terzo comma, lettera *a*), dopo le parole: « disoccupazione locale » le altre: « e rilevazioni statistiche sui conflitti di lavoro, scioperi e agitazioni ».

È stato, inoltre, presentato dal senatore De Bosio il seguente emendamento: nel terzo comma, prima della lettera *a*), aggiungere il seguente testo: « *pre-a*) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la massima occupazione ».

D E B O S I O . L'emendamento in questione, relativo agli Uffici provinciali, è in stretta relazione con l'altro già approvato dalla Commissione, riferentesi agli Uffici regionali.

D O N A T I . Desidererei conoscere il significato della parola « propulsione ».

D E B O S I O . Il senatore Donati può leggere il resoconto della seduta precedente, nella quale ho spiegato tale significato.

D O N A T I . Ho chiesto soltanto una informazione; comunque, la mia richiesta non ha eccessiva importanza.

Z A N E . In relazione a quanto ho dichiarato per il precedente emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dal senatore De Bosio, mi asterrò anche dalla votazione sull'emendamento che ora si discute.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore De Bosio.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dai senatori De Bosio e Di Grazia un emendamento ten-

dente ad aggiungere nel terzo comma, lettera e), dopo le parole « compiti in materia », le altre: « di orientamento e ».

DE BOSIO. Si tratta di estendere i compiti, oltre che alla materia dell'addestramento, anche all'orientamento professionale. A mio avviso tale omissione nella norma è dovuta ad una semplice svista.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori De Bosio e Di Grazia.

(È approvato).

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei chiedere alla Commissione di riesaminare in sede di coordinamento la precisa collocazione degli emendamenti aggiuntivi inseriti nel primo e nel terzo comma.

PRESIDENTE, *relatore*. Questo verrà fatto senz'altro.

È stato presentato dal senatore Varaldo un emendamento tendente a sopprimere il quarto comma.

VARALDO. L'emendamento soppressivo, da me proposto, è conseguenza della modificazione apportata al numero 3, comma primo, dell'articolo 10.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Varaldo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

È stato presentato dai senatori Bitossi, Di Prisco, Palumbo Giuseppina ed altri un articolo aggiuntivo 11-bis; propongo però che l'esame di questo emendamento sia rinviato ad altra seduta, in quanto l'articolo proposto tocca problemi finanziari.

(Così rimane stabilito).

#### Art. 12.

Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo, salvo quanto disposto dal successivo articolo 16.

Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei Centri di emigrazione sono preposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore, salvo quanto disposto dal successivo articolo 16.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Varaldo un emendamento, tendente a sostituire nel primo comma le parole « e dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo » con le altre: « e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dello articolo 23 della legge 29 aprile 1949, numero 264 ».

VARALDO. Anche questo emendamento è una logica conseguenza dell'emendamento approvato al primo comma dell'articolo 10.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Varaldo.

(È approvato).

È stato, inoltre, presentato dai senatori De Bosio, Bitossi-Di Prisco e Di Grazia, un emendamento tendente a sopprimere nel primo e nel secondo comma le parole: « salvo quanto disposto dal successivo articolo 16 ».

DE BOSIO. I motivi per i quali viene chiesta la soppressione dell'articolo 16 li illustreremo in sede di discussione di questo articolo. Siccome sembra che l'emendamento soppressivo sarà accolto anche dal Governo, ritengo che si possa aderire sin da questo momento a deliberare sull'emen-

damento proposto. Se però la Commissione lo ritiene opportuno, si può discutere anche subito l'emendamento dell'articolo 16.

**BITOSS I.** Faccio presente che abbiamo già approvato, all'articolo 7, un emendamento del medesimo tenore.

**PRESIDENTE, relatore.** Credo che possiamo procedere alla votazione dell'emendamento all'articolo 12, che in ogni caso non pregiudica le decisioni che la Commissione vorrà adottare per l'articolo 16.

Metto in votazione l'emendamento soppressivo presentato dai senatori De Bosio, Bitossi ed altri.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 13.

L'articolo 4 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:

«L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sarà approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro.

I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio della Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3<sup>a</sup> classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato.

Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica

3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.

I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sedi in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Nei concorsi per collocatore di 3<sup>a</sup> classe un terzo dei posti è riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Moltisanti un emendamento tendente a sostituire le parole « un terzo dei posti è riservato » con le altre: « la metà dei posti è riservata ».

**PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Ritengo che il senatore Moltisanti, se fosse presente, si renderebbe conto che la riserva della metà dei posti, che egli propone, è veramente eccessiva.

Dobbiamo tenere conto che esistono già le riserve di legge per categorie speciali; se riservassimo anche la metà dei posti ai corrispondenti in servizio, non lasceremmo più un margine sufficiente per gli altri.

Credo che la Commissione possa tranquillamente procedere all'approvazione dell'articolo 13 senza apportare alcun emendamento.

**PRESIDENTE, relatore.** L'emendamento del senatore Moltisanti si deve comunque considerare decaduto, non essendo presente il presentatore.

Informo poi la Commissione che, in relazione all'articolo 13, sono stati presentati due ordini del giorno.

Il primo, proposto dai senatori Bitossi e Di Prisco, è così formulato: « La Commissione lavoro del Senato invita il Governo a presentare entro 6 mesi un apposito disegno di legge per la sistemazione in ruolo dei collocatori mediante l'istituzione dei relativi organici ».

A sua volta il senatore Moltisanti ha presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato impegna il Governo a provvedere

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)43<sup>a</sup> SEDUTA (18 maggio 1961)

quanto prima alla sistemazione dei collocatori comunali con l'istituzione di appositi ruoli organici, nonché a normalizzare la posizione d'impiego, oggi precaria, dei corrispondenti del servizio del collocamento mediante l'inquadramento di essi in un ruolo a contratto quinquennale ».

La Sottocommissione ha coordinato i due ordini del giorno in un nuovo testo del seguente tenore: « La Commissione lavoro del Senato invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge per la sistemazione in ruolo dei collocatori, nonché a normalizzare la posizione d'impiego, oggi precaria, dei corrispondenti del servizio del collocamento ».

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto dalla Sottocommissione e sono lieto d'informare la Commissione che il disegno di legge di cui viene richiesta la presentazione è già pronto e sarà sottoposto quanto prima al Consiglio dei Ministri.

B I T O S S I. Desidero precisare che abbiamo accettato di sostituire, nell'ordine del giorno, l'espressione: « entro sei mesi », con l'altra « al più presto », in seguito alle assicurazioni dateci dal rappresentante del Governo in sede di Sottocommissione. Noi pensiamo quindi che il Ministero del lavoro presenterà molto prima di sei mesi il disegno di legge per la sistemazione in ruolo dei collocatori e la normalizzazione della posizione d'impiego dei corrispondenti del servizio del collocamento.

D E B O S I O. Do atto al senatore Bitossi che la eliminazione del termine di sei mesi è stata accettata a seguito delle assicurazioni date dall'onorevole rappresentante del Governo circa la presentazione del disegno di legge possibilmente prima dei sei mesi, ma non oltre questo periodo.

Non vi è dubbio che l'affidamento dato sarà osservato.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Il relatore si associa all'ordine del giorno ed è certo che

il rappresentante del Governo manterrà, come ha sempre mantenuto, la sua promessa.

Metto ai voti l'ordine del giorno nel testo unificato dalla Sottocommissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

Sono state presentate due proposte per l'aggiunta di un articolo 13-*bis*, rispettivamente dai senatori Bitossi, Di Prisco ed altri e dal senatore De Bosio. Ma la discussione di tali proposte dev'essere rinviata, in quanto riguarda questioni di carattere finanziario.

(Così rimane stabilito).

#### CAPO QUARTO

#### NORME GENERALI

##### Art. 14.

I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nonché la tabella dei ruoli dello Ispettorato del lavoro, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sono sostituiti dalle tabelle A, B e C, allegate alla presente legge.

Gli organici previsti nelle tabelle predette avranno attuazione dalle date in ciascuna di esse indicate.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ispettorato del lavoro — sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario di cui alla tabella B annessa alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

A questo articolo, e alle tabelle cui esso fa riferimento, sono stati presentati numerosi emendamenti.

Trattandosi di questioni che hanno riflessi finanziari, dobbiamo accantonarne l'esame. La discussione dell'articolo 14 è perciò rinviata ad altra seduta.

#### Art. 15.

Per le assunzioni nella qualifica di consigliere di 3<sup>a</sup> classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

Per le assunzioni nella qualifica di statistico ed attuario, del ruolo predetto, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2<sup>a</sup> classe, è richiesto il possesso della laurea in scienze statistiche ed attuariali. Nel caso in cui il candidato sia in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze matematiche, sarà assunto purchè abbia conseguito anche il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali.

L'aliquota da riservare alla qualifica di statistico ed attuario non può eccedere il dieci per cento dei posti messi a concorso.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, o in scienze agrarie.

Le assunzioni di cui al comma precedente, per le quali è richiesta la laurea in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, sono effettuate ai posti di ispettori di 1<sup>a</sup> classe, ai sensi dell'articolo 153, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per le assunzioni di cui al comma secondo e sesto del presente articolo non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, quarto comma, del citato testo unico.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Nei bandi di concorso saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, gli specifici titoli di studio richiesti.

Nei concorsi per le assunzioni nella carriera del personale di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale, per una aliquota non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, può essere richiesta, oltre al titolo di studio di cui al comma precedente, anche la conoscenza della stenografia ovvero dell'impiego degli impianti meccanografici. Per la suddetta aliquota di posti i candidati dovranno sostenere, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, rispettivamente, una prova scritta di stenografia ovvero una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

La disposizione di cui all'articolo 173, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto di cui ai commi precedenti, per le quali sia specificamente richiesto il diploma di perito tecnico industriale ovvero di perito agrario.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto secondario di primo grado.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale ausiliario, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per titoli, è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria. Per gli agenti tecnici è richiesto inoltre, il possesso della patente di categoria C per la condotta di autoveicoli.

Per le assunzioni di cui al presente articolo è inoltre richiesto il possesso dei re-



10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

43ª SEDUTA (18 maggio 1961)

quisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A questo articolo è stato presentato dai senatori De Bosio e Di Prisco un emendamento tendente a sostituire il nono comma col seguente:

« Per le assunzioni nella carriera del personale di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale possono essere banditi concorsi, per un'aliquota non superiore al venti per cento dei posti disponibili, per la ammissione ai quali sia richiesta, oltre il possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, la conoscenza della stenografia ovvero dell'impiego degli impianti meccanografici. I candidati dovranno sostenere, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, rispettivamente, una prova scritta di stenografia ovvero una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici ».

**BITOSS I.** Avevo presentato, unitamente al senatore Di Prisco, un emendamento soppressivo di questo comma, ritenendo che l'Amministrazione statale, quando abbia bisogno di elementi specializzati in un determinato settore, possa sempre istituire scuole interne di perfezionamento per i suoi dipendenti.

Il nono comma nel testo presentato dal Governo veniva a creare una situazione imbarazzante, in quanto una bravissima stenodattilografa, non avente, però, una buona preparazione generale, avrebbe avuto nel concorso di assunzione un punteggio superiore a quello di altri concorrenti con una cultura generale molto superiore ma non particolarmente capaci nella stenografia. L'emendamento concordato dai senatori De Bosio e Di Prisco elimina o per lo meno attenua gli inconvenienti di cui ho parlato: perciò ritiriamo il nostro emendamento soppressivo e aderiamo all'emendamento sostitutivo Di Prisco-De Bosio.

**DE BOSIO.** Le osservazioni fatte dal senatore Bitossi hanno un certo fondamento; era ben difficile poter indire dei concorsi nei quali si stabilisse che per una aliquota non

superiore al venti per cento dei posti messi a concorso poteva essere richiesta una particolare specializzazione.

La necessità di stabilire nei concorsi delle condizioni particolari per l'assunzione di personale specializzato è evidente. L'attuale ordinamento sullo stato giuridico del personale non ammette che nei concorsi vengano poste condizioni del genere. Il testo del disegno di legge però va modificato, sostituendo le parole: « per una aliquota non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso » con il seguente periodo: « per una aliquota non superiore al venti per cento dei posti disponibili ».

Non si può in un concorso disporre due categorie di concorrenti, con un'unica graduatoria, mentre può essere accordata la facoltà di stabilire per un certo numero di concorrenti una diversa distinta graduatoria.

**DI GRAZIA.** Eravamo rimasti d'accordo, nella Sottocommissione, che si sarebbero dovuti stabilire concorsi separati o, per lo meno, graduatorie separate.

**PRESIDENTE, relatore.** I concorsi saranno effettivamente separati.

Dal testo dell'emendamento sostitutivo appare evidente, infatti, che si tratta di concorsi del tutto distinti da quelli generali, previsti nell'ottavo comma.

**DI GRAZIA.** Ringrazio l'onorevole Presidente per il chiarimento.

**PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il testo governativo, effettivamente, avrebbe potuto dar luogo ad una situazione di sperequazione nei confronti di quei partecipanti al concorso, ai quali soltanto fossero richiesti particolari requisiti.

Si è riconosciuta, pertanto, l'opportunità di una modificazione di tale testo, ma non si è potuto consentire alla soppressione, *sic et simpliciter*, del comma, che era richiesta dai senatori Bitossi e Di Prisco, in quanto l'esigenza di un personale così qualificato è assolutamente di tutta evidenza.

Noi pensiamo, pertanto, che il testo predisposto dai senatori De Bosio e Di Prisco, anche col nostro concorso, sia tale non solo da far superare le legittime preoccupazioni avanzate dai colleghi della Commissione, ma anche da soddisfare l'esigenza del Ministero di poter disporre di un personale esperto in stenografia e nell'uso degli impianti meccanografici, qualificazioni da cui oggi non si può prescindere.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori De Bosio e Di Prisco.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 16.

Per esigenze di servizio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, può assegnare alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a Direttore capo.

Analogamente, con le stesse modalità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può assegnare alla direzione degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro con qualifica non inferiore a Ispettore capo.

I senatori De Bosio, Bitossi-Di Prisco, Di Grazia e Moltisanti hanno proposto la soppressione di questo articolo.

**D E B O S I O**. Le funzioni dell'Ispettorato del lavoro possono riassumersi in funzioni di polizia, amministrative e giudiziarie. Le funzioni di polizia riguardano l'attività di prevenzione e di repressione dei reati. A tal fine, agli Ispettori del lavoro è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. I capi degli Ispettorati del lavoro sono

pur essi ufficiali di polizia giudiziaria ed esercitano un particolare controllo in tale senso sugli atti degli Ispettorati. La funzione di polizia è particolarmente delicata e complessa e necessita, oltre che di una approfondita conoscenza del diritto e della procedura penale, anche di una vasta esperienza.

Le funzioni amministrative sono pressoché esclusivamente di carattere tecnico e questa è la ragione per cui numerosi capi di Ispettorati vengono scelti fra gli ingegneri.

Importanti funzioni poi l'Ispettorato esplica in materia di giurisdizione speciale amministrativa e di giurisdizione volontaria.

È sufficiente questo brevissimo e superficiale accenno per rendersi conto che gli Ispettorati del lavoro hanno funzioni del tutto diverse da quelle proprie degli Uffici del lavoro. Con la vigilanza sulla esecuzione dei contratti collettivi, l'Ispettorato riprende anche le funzioni che aveva svolte in periodo di contratti collettivi *erga omnes*. V'è di più: in periodo corporativo, vigente la sanzione penale di cui all'articolo 509 del Codice penale, non potevasi perseguire penalmente il datore di lavoro inadempiente ove non venisse accertato l'elemento intenzionale (dolo) data la particolare natura della sanzione prevista dal citato articolo 509; attualmente è sufficiente l'accertamento della colpa, cioè a dire, praticamente, l'esistenza della violazione pura e semplice per elevare la contravvenzione.

L'Ispettorato perciò riprende in pieno la attività di vigilanza su tutte le leggi del lavoro e sui contratti collettivi.

Ora non si comprende come un Direttore di Uffici del lavoro possa dirigere da un giorno all'altro un ufficio dell'Ispettorato del lavoro.

Le competenze dei due uffici sono completamente diverse, perchè diverse sone le funzioni.

Se di utile esperienza si volesse parlare, questa dovrebbe essere svolta a livello di funzionari, non di capi ufficio.

Per l'espletamento delle sue funzioni, lo Ispettorato del lavoro non necessita dell'esperienza dell'Ufficio del lavoro e viceversa. Se su qualche punto dell'attività dell'Ispettorato, che potrebbe avere riflessi sull'attività

degli Uffici del lavoro (legge sul collocamento) pare possa esservi carenza, questa si deve eliminare col potenziamento del personale e non in altro modo.

Non di diverso avviso è stata a tale proposito la Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, che ha tenuto a ribadire che le questioni sorte al riguardo non possono essere eliminate affidando agli Uffici del lavoro la vigilanza sulle leggi in materia, ma potenziando gli Ispettorati che tale vigilanza hanno per finalità istitutiva.

È sufficiente, invece, per armonizzare il lavoro dei due uffici su qualche punto che possono avere in comune, un coordinamento delle istruzioni che il Ministero del lavoro emana.

La norma di cui trattasi appare anche pregiudizievole per i diritti soggettivi dei singoli. Infatti, è un diritto progredire nella carriera fino ai gradi più elevati.

Mi sembra che la disposizione dell'articolo 16 leda questo diritto, in quanto può essere in contrasto con le disposizioni sull'ordinamento delle carriere e sullo statuto degli impiegati dello Stato.

I concorsi sono per una determinata qualifica, oltre che per una carriera, per cui è evidente la perplessità sorgente dalla norma, di cui propongo la soppressione.

**DI PRISCO.** Alle argomentazioni del senatore De Bosio, condivise, credo, da tutti i proponenti dell'emendamento, se ne può aggiungere un'altra, relativa alla necessità di formulare il disegno di legge in modo tale da determinare, anche all'interno di questi Uffici di carattere periferico, una specializzazione su campi di vasta applicazione.

L'interscambiabilità, infatti, poteva essere giustificata all'inizio della vita democratica dopo il periodo corporativo; non lo è più, invece al momento attuale, in cui l'importanza dell'Ispettorato si concreta in una iniziativa sempre più costante. Non è pensabile, pertanto, di poter distaccare da esso dei dirigenti per assegnarli agli Uffici del lavoro, che, dal canto loro, indirizzano la propria organizzazione interna verso campi di applicazione sempre più vasti.

Anche per tale motivo, a mio avviso, appare evidente l'opportunità di sopprimere l'articolo 16.

**DI GRAZIA.** Desidererei chiarire i motivi che mi hanno spinto a firmare l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 16, insieme ai senatori De Bosio, Bitossi, Di Prisco e Moltisanti.

Innanzitutto, se la norma si propone di raggiungere un coordinamento funzionale dei due organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, questo potrebbe considerarsi un aspetto positivo.

Di contro a tale aspetto desidero sottolineare taluni fondamentali elementi negativi connessi alla interscambiabilità dei ruoli tra i due Uffici dipendenti dallo stesso Ministero.

Si tenga conto delle diverse funzioni svolte dall'Ispettorato da una parte e dagli Uffici del lavoro dall'altra; il primo svolge, di massima, un'attività repressiva e pertanto può considerarsi un organo di polizia del lavoro; il secondo, posto al di sopra delle parti nel conflitto sindacale, disimpegna una attività conciliativa a cui si accompagna, per compito di istituto, l'attività di consulenza e di assistenza.

I funzionari dei due uffici acquistano, nel disimpegno delle rispettive funzioni, una preparazione diversa e — ciò che è più notevole — una forma mentale diversa. Per cui non si vede come all'apice della carriera (gradi VI e V) possa avvenire uno scambio tra i ruoli dei due organi. Tanto più che, prescindendo dai rapporti coi terzi, il direttore trasferito da un ruolo all'altro potrebbe portare, per difetto di specifica preparazione e per quella caratteristica *forma mentis* di cui ho parlato, ad una situazione di conflitto e di grave nocimento nei confronti dello stesso personale dipendente.

Questi sono i motivi fondamentali per i quali ho proposto la soppressione dell'articolo 16.

**PRESIDENTE, relatore.** Quale relatore intendo ringraziare gli onorevoli senatori che hanno aderito alla proposta di soppressione dell'articolo 16, proposta che per primo avanzai nella mia relazione « per la

contradizioni che nol consente»; e non vi è certo bisogno di spiegare il verso dantesco a voi, onorevoli colleghi, che lo comprendete perfettamente.

Non posso che accettare le dichiarazioni fatte dal senatore De Bosio, ed aggiungo che al momento in cui stesi la relazione avevo sentito soltanto l'opinione di alcuni funzionari interessati — contrari all'articolo 16 — mentre poi ho potuto constatare che lo stesso punto di vista era condiviso da tutti gli altri.

L'onorevole Ministro, per la verità, non ha opposto alla soppressione alcuna difficoltà, pur dispiacendosi che la disposizione non sia stata accolta con favore.

Ritengo che non sia necessario chiarire le ragioni per le quali mi pare opportuno sopprimere l'articolo 16, poichè gli onorevoli colleghi le conoscono perfettamente.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Che l'emendamento soppressivo derivi da una istanza di tutti gli interessati dei due ruoli non è facilmente negabile; tuttavia mi pare che le ragioni non siano così impellenti, così intuitive ed evidenti come è stato affermato.

La norma dell'articolo 16, infatti, era stata prevista per uno scopo la cui validità non può essere disconosciuta.

Noi avremmo voluto che non si creassero compartimenti stagni; avremmo desiderato che anche nel provvedimento in esame fosse stabilita una certa fungibilità nei ruoli della carriera direttiva, dal momento che sia lo Ispettorato che gli Uffici del lavoro rappresentano ruoli di una stessa Amministrazione e trattano le stesse materie, sia pure con funzioni diverse.

A me pare, inoltre, che il condizionare lo spostamento al parere del Consiglio di amministrazione ed al consenso degli interessati avrebbe dovuto rappresentare sufficiente cautela per garantire che i funzionari non sarebbero stati sbalzati da un ufficio all'altro senza una seria indagine sull'utilità e sui vantaggi che il trasferimento stesso avrebbe potuto determinare.

D'altra parte, il Governo non insiste sulla sua posizione anche in considerazione del fatto che una valvola di sicurezza, per così

dire, è sempre rappresentata dall'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), e più precisamente dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, che sono così formulati:

« Il Ministro competente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa Amministrazione.

« Gli impiegati trasferiti conservano la anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta ».

Pertanto, appare evidente che quando si riterrà opportuno effettuare un trasferimento, questo sarà sempre possibile in base al citato articolo 200.

In effetti, poi, tale fungibilità dei ruoli è già in atto nell'Amministrazione.

A mio parere sarebbe auspicabile che ogni nostro funzionario fosse in grado di svolgere qualsiasi funzione; tuttavia, dato l'orientamento della Commissione, quale rappresentante del Ministero non insisto nel chiedere l'approvazione dell'articolo 16.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 16 presentato dai senatori De Bosio, Bitossi-Di Prisco, Di Grazia e Moltisanti.

(È approvato).

Dopo l'articolo 16, la Sottocommissione — avendo esaminato gli emendamenti aggiuntivi presentati al riguardo dai senatori Bitossi-Di Prisco e Moltisanti — propone un articolo 16-*bis* così formulato:

« I rappresentati del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro ed uno

al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Del Consiglio di amministrazione è chiamato a far parte altresì il Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro ».

D I P R I S C O . Ieri, quando la Sottocommissione ha esaminato gli emendamenti aggiuntivi, il senatore Bitossi ed io abbiamo espresso una riserva per quanto riguarda l'ultima parte del nostro emendamento, e precisamente il periodo che dice: « Detti rappresentanti sono eletti, ogni biennio, dal personale dipendente mediante elezioni a voto diretto e segretamente ».

La ragione di questa norma da noi proposta sta in ciò, che, iniziandosi dal Ministero del lavoro una riforma di portata più generale, sarebbe opportuno instaurare il principio di elezioni democratiche dei rappresentanti dei lavoratori nei Consigli d'amministrazione.

L'esempio degli enti parastatali e del Ministero dei trasporti ci dice come questa innovazione rappresenterebbe un fatto molto positivo, per il legame diretto che si instaurerebbe fra i rappresentanti del personale e gli interessi dei lavoratori che essi rappresentano.

In sede di Sottocommissione sia il rappresentante del Governo che gli altri colleghi si sono dichiarati contrari alla nostra proposta.

Se il rappresentante del Governo e la maggioranza insistono nel non accettare l'emendamento, proponiamo in via subordinata che, dopo le parole « sono stabiliti in numero di tre » sia inserito l'inciso: « sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative ».

Si tratta di un compromesso, ma almeno è prevista la partecipazione delle organizzazioni sindacali. D'altra parte una disposizione simile si trova in altre leggi che contemplano la nomina di rappresentanti dei lavoratori.

B I T O S S I . Vorrei che la Commissione si rendesse conto della situazione. Noi avevamo presentato un articolo 16-bis, che trova consenzienti tutti nella prima parte, cioè per quanto riguarda il numero dei rappre-

sentanti del personale nel Consiglio di amministrazione. Questi rappresentanti debbono in qualche modo interpretare i desideri dei lavoratori; chi li nominerà? forse il Consiglio stesso di amministrazione, oppure il Ministro? Possiamo noi considerarli rappresentanti dei lavoratori?

Più logico sarebbe dire: del Consiglio di amministrazione fanno parte tre impiegati del Ministero del lavoro ecc., ma in questo caso non potremmo chiamarli rappresentanti del personale. Altrimenti creeremmo una situazione strana, anomala, assurda.

Per queste ragioni avevamo proposto la elezione dei rappresentanti.

Voi dite: sarebbe una bella cosa. No, sarebbe anche una cosa giusta, perchè tutte le volte che una persona deve rappresentare un settore o una categoria, deve essere applicato il metodo democratico per la designazione, metodo che trova il suo fondamento nella Costituzione.

Non volete accettare perchè il Ministero del lavoro non vuole essere il primo ad aprire una nuova via per gli altri consigli di amministrazione; ma questo costituirebbe un titolo di merito.

Se non volete aprire questa strada, almeno usate la formula che si usa normalmente per gli altri consigli di amministrazione, siano di enti parastatali o di aziende autonome: stabilite che siano interpellate le organizzazioni sindacali più rappresentative.

L'organizzazione sindacale è un istituto sancito dalla Costituzione; quindi, il sindacato è nello Stato, e la norma che noi proponiamo non sarebbe anticostituzionale.

Noi vogliamo dare una norma al Ministro, affinché, prima di effettuare la nomina dei rappresentanti, sia obbligato a sentire le organizzazioni sindacali e a scegliere entro la rosa di nomi indicata da queste.

Intendiamoci, io so che se il Ministro è intelligente, come normalmente tutti lo sono, sente di fatto le organizzazioni sindacali; ma se questa è la realtà concreta perchè non dobbiamo sancirla nella legge? Altrimenti col presente articolo non si farebbe altro che consentire un atto d'imperio del Ministro o del Consiglio di amministrazione, nella nomina di elementi che non rappresenterebbero

nessuno e che il giorno dopo la nomina sarebbero, con molta probabilità, condannati nei loro atti da coloro stessi che dovrebbero rappresentare.

DE BOSIO. Mi rendo conto del desiderio del senatore Bitossi di ottenere, almeno in subordine, questo riconoscimento dell'azione sindacale ai fini della scelta dei rappresentanti del personale; egli però non ha tenuto presente che le organizzazioni sindacali non hanno ancora ottenuto il riconoscimento giuridico. Sono infatti associazioni di fatto, prive della rappresentatività legale prevista dalla Costituzione. Perciò l'emendamento non può essere accolto.

D'altro canto quanti sono i sindacati che si dovrebbero sentire? Uno, due, tre o tutti quelli esistenti?

BITOSSI. I più rappresentativi.

DE BOSIO. Che cosa vuol dire i più rappresentativi?

Si tratta di problema fondamentale che attiene allo statuto giuridico del personale e che non è opportuno risolvere in questa sede.

D'altro canto, ieri sera la Sottocommissione aveva esaminato il problema, e mi sembrava che in definitiva si fosse previsto di eliminare l'ultima parte dell'emendamento Bitossi-Di Prisco.

BITOSSI. No, senatore De Bosio, avevamo detto che ci riservavamo di sostenerla in Commissione.

DE BOSIO. Di sostenerla, ma non di farne una questione di principio.

FIORE. Il senatore De Bosio dimentica che abbiamo approvato, alla Camera dei deputati ed al Senato, numerose leggi riguardanti enti parastatali, in cui abbiamo stabilito che nel Consiglio di amministrazione vi debbono essere rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Per esempio, io faccio parte di un Consiglio di amministrazione, in forza di una legge che obbliga ad accogliere nel Consiglio di amministrazione un determinato numero di lavo-

ratori, designati, appunto, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Credo, quindi, che il ragionamento esposto dal senatore De Bosio non possa avere un valido fondamento; è un argomento avvocatesco, ma agli effetti legislativi non ha evidentemente alcun peso.

D'altro canto abbiamo un precedente, quello delle Ferrovie dello Stato. Voi dite che si tratta di un'azienda autonoma: ma non nascondiamoci dietro un dito affermando questo.

Dichiaro che sono favorevole all'emendamento originario Bitossi-Di Prisco, mentre non sono favorevole alle proposte subordinate. Parliamoci francamente: possiamo escludere la rappresentanza del personale nel Consiglio di amministrazione (e questa sarebbe una posizione lineare, precisa anche se reazionaria) ma il giorno in cui si stabilisce che entrino a far parte del Consiglio tre rappresentanti del personale e che questi debbano essere designati dal Ministro, non posso più essere d'accordo, perchè essi non saranno altro che uomini di fiducia del Ministro posti nel Consiglio di amministrazione.

Se vogliamo, quindi, parlare di rappresentanti del personale, dobbiamo accettare la libera elezione o la designazione da parte delle organizzazioni sindacali più rappresentative. In pratica il Ministro manda delle lettere alle varie organizzazioni chiedendo delle designazioni. Dirò di più: quando una organizzazione indica dei nomi, li indica secondo un ordine, e in base a questo il Ministero deve scegliere i rappresentanti della categoria; non si tratta quindi neppure di una rosa di nomi, come ha detto il senatore Bitossi.

In ogni altro modo, lo spirito della legge sarebbe falsato.

ZANE. Se non erro, siamo stati chiamati a prendere in considerazione le conclusioni alle quali è pervenuta la Sottocommissione nella riunione di ieri.

PRESIDENTE, *relatore*. Per la verità, senatore Zane, i senatori Bitossi e Fiore si sono riservati di discutere in Commissione su questo punto.

Z A N E. Se ho ben compreso, questo emendamento non è stato presentato alla Sottocommissione, ma è stato formulato ora, tanto è vero che, dai discorsi del senatore Bitossi e del senatore Fiore, risulta una diversità dei testi da proporre. Infatti, mentre il senatore Bitossi chiede che siano sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, il senatore Fiore parla di vera e propria designazione da parte delle organizzazioni sindacali.

Dato che il senatore Fiore fa riferimento a precedenti legislativi già acquisiti in materia, mi permetto di chiedere un rinvio della decisione, per poter esaminare detti precedenti e concordare possibilmente un emendamento che tenga conto delle esigenze relative alla rappresentanza della categoria. Faccio, pertanto, formale proposta di rinvio della discussione, allo scopo di poterci meglio documentare sull'argomento.

B I T O S S I. Non abbiamo nulla in contrario ad accettare la proposta di rinviare ad altra seduta la votazione dell'articolo aggiuntivo 16-bis, affinché si possa meglio approfondire l'esame del nostro emendamento. Tale emendamento subordinato non è stato da noi presentato ieri sera, poiché ci si era fatto capire che non sarebbe stato possibile inserire nell'articolo una disposizione del genere, in quanto, per la designazione dei rappresentanti del personale nei Consigli di amministrazione dei Ministeri, non erano mai state usate formule simili. Ciò considerato, ci siamo riservati di prendere la nostra posizione in Commissione e questa mattina, appunto, abbiamo presentato l'emendamento aggiuntivo.

A noi pare necessario non lasciare il Ministro arbitro assoluto di decidere in merito alla rappresentanza dei dipendenti nel Consiglio di amministrazione, tanto più che è entrato ormai nella prassi corrente sentire, al riguardo, le organizzazioni sindacali.

Sarebbe assurdo, a mio avviso, avere timore di nominare le organizzazioni sindacali in una legge, quando esistono già numerose altre leggi che le riguardano.

In ogni caso, come ho già detto, non mi oppongo alla proposta di rinviare la vota-

zione dell'articolo, e ritengo che si possa ugualmente procedere con la discussione degli articoli successivi.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Non sarei contrario ad accettare l'emendamento proposto dai colleghi della sinistra, tuttavia mi sembra che un simile principio non sia stato adottato, prima d'ora, per nessun altro Ministero; non mi dispiacerebbe certo che il Ministero del lavoro si ponesse all'avanguardia rispetto agli altri, ma ritengo che a ciò si frapportano molte difficoltà.

In ogni modo, penso che il senatore Bitossi potrebbe più validamente sostenere le sue argomentazioni se solo potesse fornirci un testo di legge relativo a Ministeri, nel quale sia previsto l'intervento dei sindacati.

B A R B A R E S C H I. Desidero solo fare una raccomandazione che deriva dalla mia esperienza, quantunque non sia uso farvi sovente riferimento.

A mio avviso, la peggiore condizione che si possa fare ad un Ministro è quella di lasciarlo pienamente arbitro delle nomine; pertanto, la formula che io credo di poter consigliare agli onorevoli colleghi è proprio questa: «sentite le organizzazioni sindacali», formula che permette una indicazione non impegnativa in forma assoluta, considerata anche l'eventualità di una segnalazione che sia non perfettamente opportuna per l'armonia dell'organismo che dev'essere costituito.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidererei fare alcune precisazioni su questo punto, pur dichiarando fin d'ora che approvo senza altro la proposta del senatore Zane di rinviare la discussione di questo articolo per consentire un maggiore approfondimento del problema.

Qual'è dunque la sostanza dell'articolo 16-bis?

Attualmente, per tutte le Amministrazioni dello Stato, vige una norma per cui i rappresentanti del personale in seno ai rispettivi Consigli di amministrazione appartengono uno al ruolo centrale ed uno a quello periferico.

In tutti gli altri Ministeri, esiste un solo ruolo periferico, mentre il Ministero del lavoro ne ha due: quello degli Uffici del lavoro e quello dell'Ispettorato: questi due ruoli, finora, si sono accordati tra loro in via transattiva — nell'attesa che fosse modificata la legge — alternandosi per la rappresentanza del personale nel Consiglio di amministrazione.

Questa è evidentemente una soluzione non gradita agli interessati, nè opportuna per il Ministero, che manca, in seno al Consiglio di amministrazione, della rappresentanza di uno dei suoi organi.

Pertanto, sono d'accordo sull'emendamento proposto dalla Sottocommissione, ma debbo sollevare qualche obiezione circa la richiesta che questi rappresentanti del personale siano eletti ogni biennio.

Dobbiamo infatti andare cauti prima di approvare una disposizione del genere, perchè una tale proposta porrebbe un problema che non possiamo risolvere senza cambiare il dettato della norma fondamentale sulla designazione dei rappresentanti del personale che riguarda tutte le Amministrazioni dello Stato.

Non possiamo perciò inserire in questo provvedimento un procedimento nuovo ed abnorme, che credo non si possa accettare.

È stata anche fatta la proposta che questi rappresentanti siano designati sentite le organizzazioni sindacali dei rispettivi ruoli del Ministero del lavoro, e credo che una proposta del genere si possa esaminare.

Ci sarebbe però da considerare che non sempre questi impiegati hanno una organizzazione sindacale e, per esempio, solo in questi giorni si è costituito, in seno al ruolo dell'Amministrazione centrale, un sindacato del personale.

Si dovrebbe perciò dire, eventualmente, «sentite le organizzazioni sindacali se e quando esistono».

Vorrei pertanto che si meditasse sulla proposta, aggiungendo che in pratica non c'è mai stato un Ministro del lavoro il quale abbia fatto designazioni di rappresentanti del personale senza aver prima sentito i sindacati.

In linea di massima posso dire che le preoccupazioni avanzate sono assolutamente

infondate; ma se si insiste nelle richieste presentate, mi riservo di riesaminare accuratamente tutto il problema ed invito anche voi, onorevoli colleghi, a fare lo stesso.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Se non si fanno osservazioni, al fine di consentire un migliore approfondimento del problema, rinvio la votazione dell'articolo aggiuntivo 16-*bis* ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo, pertanto, al successivo articolo.

#### Art. 17.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari necessarie a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'emendamento soppressivo di questo articolo presentato dai senatori Bitossi e Di Prisco si deve ritenere decaduto (e tale lo considerano gli stessi proponenti) in seguito all'approvazione dell'articolo 1 nel testo governativo.

Metto in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

#### CAPO QUINTO

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 18.

I posti recati in aumento dagli organici di cui alla colonna n. 3 di ciascuna delle annesse tabelle A, B e C nella qualifica di ispettore generale — salvo quello da mantenere vacante ai sensi del terzo comma del successivo articolo 21 — riassorbono altrettanti posti conferiti in soprannumero nella stessa qualifica in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.



10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

43ª SEDUTA (18 maggio 1961)

Di questo articolo i senatori De Bosio, Bitossi-Di Prisco e Moltisanti hanno proposto la soppressione.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In ordine a questa proposta, il Ministero si rimette alla Commissione, pur manifestando il timore che la soppressione di questo articolo possa essere criticata dalla Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 18.

(È approvato).

Dopo l'articolo 18 testè soppresso, il senatore De Bosio propone di inserire un articolo 18-bis — la cui collocazione definitiva verrà poi decisa in sede di coordinamento — del seguente tenore:

« Per gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, per legittimo atto di nomina, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto alla metà.

« Il collocamento nei ruoli aggiunti degli impiegati predetti non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati ».

DE BOSIO. Con il presente articolo si prevede, in analogia a quanto fu già disposto dalla legge 1º febbraio 1960, n. 26, per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, la riduzione alla metà dell'anzianità non di ruolo occorrente per l'immissione nei ruoli aggiunti a favore degli avventizi in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'atto di entrata in vigore della presente legge.

Si tratta quindi di consentire l'immissione nei ruoli aggiunti di un limitato contingente

di avventizi, molti dei quali provengono dalla disciolta A.R.A.R., senza costringere gli stessi ad attendere il trascorrere del termine, per vero troppo lungo, di 6 anni previsto dalle norme attualmente in vigore.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 18-bis presentato dal senatore De Bosio.

(È approvato).

A questo punto il senatore De Bosio propone di aggiungere un articolo 18-ter così concepito:

« Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si applicano ai salariati non di ruolo in servizio presso la Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i quali esplicino di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al 1º maggio 1958, mansioni di natura non salariale. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

DE BOSIO. L'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ha previsto l'immissione nelle categorie impiegatizie non di ruolo di quei salariati temporanei che, da data non posteriore al 1º maggio 1948, abbiano svolto mansioni di natura non salariale. Senonchè, tenuto conto della data cui l'articolo stesso faceva riferimento, è accaduto che alcuni salariati temporanei, assunti in servizio posteriormente al 1º maggio 1948, pur avendo sempre svolto mansioni di natura non salariale, non poterono ottenere il passaggio nelle categorie impiegatizie.

Per ovviare a tale inconveniente ho formulato l'articolo testè letto, che consente l'immissione nelle categorie impiegatizie non di ruolo dei salariati temporanei che svolgono mansioni di natura non salariale almeno dal 1º maggio 1958.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 18-ter, presentato dal senatore De Bosio.

(È approvato).

DI PRISCO. Anche a nome del senatore Bitossi, propongo un emendamento aggiuntivo, che dovrebbe diventare un articolo autonomo il cui numero verrà stabilito in sede di coordinamento.

Faccio presente che tale emendamento ha ricevuto il consenso della Sottocommissione e dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

Esso risulta così formulato:

« Gli impiegati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inquadrati nei ruoli aggiunti, istituiti con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono collocati con la qualifica rivestita, ove occorra anche in soprannumero, nei corrispondenti ruoli organici a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale di cui al precedente comma è iscritto nei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati presenti nei rispettivi ruoli, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza. Non può peraltro essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo, per la promozione alla qualifica superiore, fino a quando gli impiegati che precedono in ordine di ruolo non abbiano maturato l'anzianità prescritta.

Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto ».

Credo che non ci sia bisogno di chiarimenti sulla nostra proposta, in quanto, come ho già rilevato, tutti siamo stati d'accordo nell'ammettere la necessità di sanare una situazione difficile senza intaccare i diritti maturati dagli altri dipendenti.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero ha sentito per primo l'esigenza di sanare le situazioni cui ha accennato il senatore Di Prisco, e che rappresentano veramente una cosa deplorabile in seno all'Amministrazione.

Bisognerà tuttavia studiare meglio la forma dell'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. La votazione dell'emendamento aggiuntivo è pertanto rinviata ad altra seduta, per consentire uno studio più approfondito della questione.

Passiamo, dunque, all'articolo seguente:

#### Art. 19.

Nei confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il servizio prestato nell'Ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento è valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1<sup>a</sup> classe o segretario, di cui all'annessa tabella B.

(È approvato).

#### Art. 20.

Il personale già appartenente all'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, in seguito alla soppressione della suddetta Associazione, può ottenere il riscatto per intero, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze della Associazione medesima anteriormente allo inquadramento nell'Ispettorato del lavoro.

Il riscatto del predetto servizio, che si intende regolato integralmente dalle norme vigenti, comporta la restituzione da parte degli interessati, nei modi da stabilirsi nei decreti di riscatto, delle somme percepite allo atto dell'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro a titolo di liquidazione di quiescenza per il servizio reso alle dipendenze della soppressa Associazione.

Il riscatto del suddetto servizio può essere richiesto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e alle condizioni di cui ai commi precedenti,

anche dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro collocati a riposo o comunque cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalle loro vedove e altri aventi diritto. La liquidazione del contributo di riscatto è effettuata, nei casi contemplati nel presente comma, avendo riguardo allo stipendio vigente alla data di presentazione della domanda, che corrisponde per grado o qualifica e relativa anzianità a quello che spettava al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

Alle stesse condizioni e secondo le stesse norme stabilite nei commi precedenti, è ammesso il riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego quale dirigente unico dei cessati Uffici provinciali di collocamento dal personale inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto 8 ottobre 1940,

n. 1842, o assunto a contratto nell'Ispettorato stesso ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regio decreto e quindi inquadrato nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

*(È approvato).*

Onorevoli colleghi, fino a questo punto è arrivato il lavoro preparatorio della Sottocommissione. Per questo motivo, ed anche per l'ora tarda, propongo di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,25.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari